

PROGR. N. 1804/2008

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 3 (TRE) del mese di NOVEMBRE dell' anno 2008 (DUEMILAOTTO) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 4) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 5) DAPPORTO ANNA MARIA | - Assessore |
| 6) MANZINI PAOLA | - Assessore |
| 7) RONCHI ALBERTO | - Assessore |
| 8) ZANICHELLI LINO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA E DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE ISTRUTTORIE

COD.DOCUMENTO DPA/08/257786

PROGR. N. 1804/2008

N. ORDINE 40

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: ZANICHELLI LINO

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Premesso che:

- l'art. 149 della L.R. 3 del 1999 ha conferito ai Comuni l'esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione dell'interesse locale delle stesse funzioni e della stretta attinenza con i procedimenti abilitativi edilizi di competenza comunale;
- la recente L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico", nel confermare la delega ai Comuni, singoli o associati, richiede per l'esercizio delle funzioni in materia sismica l'osservanza di standard minimi e la costituzione di una apposita struttura tecnica di elevata professionalità, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa;
- la stessa legge regionale prevede, in particolare:
 - che la Giunta definisca gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, riferiti alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica competente, in ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali;
 - che le amministrazioni comunali che intendano esercitare le funzioni in materia sismica, singolarmente o in forma associata, debbano comunicare tale volontà entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge;
 - che i Comuni che intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica sono tenuti al rispetto degli standard minimi definiti dalla Giunta regionale e si devono impegnare ad assumere, entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge regionale, i necessari provvedimenti di riordino territoriale e adeguate misure organizzative e funzionali;
 - che nelle ipotesi in cui i Comuni non esprimano tale scelta, è previsto che essi si avvalgano stabilmente di strutture tecniche regionali, da costituirsi presso i Servizi tecnici di bacino;

Ritenuto opportuno definire gli standard minimi che i Comuni devono rispettare per l'esercizio in forma singola o associata delle funzioni in materia sismica, anche valutando l'esperienza pregressa dei Servizi tecnici di bacino, con l'obiettivo di assicurare l'efficienza e l'operatività delle strutture tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative;

Ritenuto pertanto di formulare le seguenti considerazioni:

1. l'attività di autorizzazione e di controllo dei progetti richiede personale di elevata professionalità e specializzazione, quali ingegneri civili o figure professionali equipollenti e personale tecnico-amministrativo, per svolgere compiti di carattere preparatorio e di supporto;
2. la soglia dimensionale di 100.000 abitanti assicura un esercizio non frammentato delle funzioni sismiche, una omogenea copertura del territorio regionale ed un numero complessivo di strutture tecniche, tale da consentire un efficace coordinamento e monitoraggio da parte della Regione delle attività svolte;
3. un numero di 300 pratiche annue costituisce un carico di lavoro adeguato per un team di lavoro composto da 2 unità, ossia un ingegnere civile o figura equipollente e una figura tecnico amministrativa, per assicurare la tempestività e un elevato livello qualitativo della prestazione, indipendentemente dai possibili miglioramenti organizzativi e tecnologici che potranno essere attivati dopo una adeguata fase di operatività delle strutture;

Atteso che gli standard minimi, relativi alle caratteristiche della struttura tecnica e in ordine alla dotazione di personale, debbano trovare applicazione anche per i Servizi tecnici di bacino, nel caso in cui i Comuni esercitino le funzioni sismiche mediante l'avvalimento degli stessi;

Ritenuto opportuno fornire con il presente provvedimento indicazioni in merito alle modalità e ai contenuti delle comunicazioni che i Comuni devono trasmettere ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 7, della L.R. n. 19 del 2008;

Rilevato che l'art. 20 della stessa L.R. n. 19 del 2008 prevede, la corresponsione, da parte dei soggetti che richiedono il rilascio dell'autorizzazione sismica o che depositano il progetto strutturale, di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura competente per lo svolgimento delle attività istruttorie, demandando alla Giunta regionale la definizione dell'importo del rimborso forfettario e delle modalità di versamento dello stesso;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto anche alla regolamentazione del rimborso forfettario per le spese istruttorie, considerando appropriato, in ordine alla sua quantificazione:

- differenziare l'entità del rimborso, in relazione alla tipologia degli interventi edilizi/strutturali progettati, in relazione al tipo di procedimento previsto dalla legge regionale (autorizzazione o deposito) nonché in relazione al numero delle varianti sostanziali, in considerazione del diverso grado di complessità dell'istruttoria che le strutture tecniche devono svolgere;
- prevedere un aumento del 30% dell'entità del rimborso, dovuto per la singola pratica, per i progetti che richiedono un elevato impegno istruttorio;
- provvedere al monitoraggio dell'adeguatezza e congruità degli importi riportati nell'Allegato, anche al fine di assicurare che gli stessi concorrano in modo

significativo alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso congiuntamente dal Direttore Generale "Ambiente, difesa del suolo e della costa", Giuseppe Bortone e dal Direttore Generale "Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali", Enrico Cocchi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. n. 43 del 2001 e ai sensi della propria deliberazione n. 450 del 2007;

Su proposta congiunta dell'Assessore "Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile", Marioluigi Bruschini e dell'Assessore "Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione", Luigi Gilli;

A voti unanimi e palesi

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, relativi alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica, di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente atto;
2. di fornire indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità delle comunicazioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 7, della L.R. n. 19 del 2008, secondo quanto specificato nell'Allegato 2, facente parte integrante del presente atto;.
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. n.19 del 2008, l'importo del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui è dovuta la corresponsione per la richiesta dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 13 della medesima legge regionale, nonché le relative modalità di versamento, secondo quanto specificato nell'Allegato 3, facente parte integrante del presente atto;
4. di dare mandato alla Direzione Generale all'Ambiente e difesa del suolo e della costa di svolgere un'attività di monitoraggio della conformità e dell'adeguatezza degli importi di cui all'Allegato 3, ai fini di un tempestivo aggiornamento degli importi;
5. di pubblicare il presente atto deliberativo con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA

La dimensione demografica minima per l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni in materia sismica, singolarmente o nelle forme associative previste dalla legislazione vigente, è di 100.000 residenti.

Per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica è necessaria l'istituzione di una apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche per le costruzioni e alle condizioni di pericolosità locale.

In ogni struttura è necessaria la presenza di almeno un team di lavoro, cui affidare l'esercizio dell'attività di rilascio delle autorizzazioni e di controllo dei progetti e delle opere, composto da:

- a) una figura professionale con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;
- b) una figura tecnico-amministrativa, per lo svolgimento di compiti di supporto, quali la verifica della completezza e regolarità degli elaborati progettuali, l'istruttoria preliminare dei progetti, l'attività di informatizzazione delle pratiche, l'effettuazione dei sopralluoghi nei cantieri, ecc..

E' necessario costituire un team di lavoro, con le caratteristiche appena descritte, per ogni 300 pratiche annue di controllo sismico, intendendosi con tale espressione, e per le finalità del presente atto, le autorizzazioni preventive e i progetti depositati assoggettati a controllo a campione.

Per le quote eccedenti le 300 pratiche e i relativi multipli, l'amministrazione locale potrà valutare se ricorrere o meno ad un ulteriore team di lavoro, tenendo comunque conto che attraverso gli atti di indirizzo di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, saranno individuate le opere, prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed i casi in cui le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, non rivestano carattere sostanziale. Pertanto, per effetto di tali provvedimenti regionali, il numero delle pratiche di controllo sismico sarà ridotto.

Per la quantificazione del numero dei controlli delle pratiche sismiche da istruire, si propone la seguente modalità di calcolo semplificata, ferma restando la possibilità per le amministrazioni locali di provvedere con metodologie di maggior dettaglio analitico:

- per i Comuni di vecchia classificazione sismica (in zona 2) sarà possibile utilizzare la media del numero delle pratiche sismiche registrate negli ultimi 5 anni, comprensivo dunque sia dei depositi del progetto strutturale sia delle

autorizzazioni sistematiche (previsti dalla L.R. n. 35 del 1984, come modificata), in quanto per effetto delle previsioni del titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 tutte queste tipologie di pratiche nelle zone 2 saranno sottoposte ad autorizzazione sistematica e quindi ai relativi controlli;

- per i 16 Comuni di nuova classificazione in zona 2 ai sensi dell'OPCM 3274/2003, il riferimento è alle pratiche sismiche degli anni 2006-2007-2008, tenendo conto del fatto che tali dati possono risultare approssimati per difetto, vista la iniziale incertezza applicativa degli effetti della nuova classificazione sismica;
- per i Comuni di nuova classificazione in zona 3 e 4, è possibile calcolare il numero delle pratiche di controllo sismico, avendo a riferimento la media del numero delle pratiche edilizie degli ultimi 5 anni (costituito dal numero delle domande di rilascio del permesso di costruire, dalle denunce di inizio attività presentate e dai titoli abilitativi che hanno autorizzato varianti ex art. 18 della L.R. n. 31 del 2002), ed applicando a tale dato le quote dei controlli a campione previste dagli artt. 11 e 17 della L.R. n. 31 del 2002 (20% dei permessi di costruire e 30% delle denunce di inizio attività).

ALLEGATO 2

INDICAZIONI SUL CONTENUTO E SULLE MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 3, COMMI 2, 3 E 7, DELLA L.R. N. 19 DEL 2008.

Al fine di fornire indicazioni sulle modalità di attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, L.R. n.19 del 2008, si precisa che la determinazione delle amministrazioni comunali di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica deve essere comunicata, unitamente agli atti deliberativi adottati, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, dalle seguenti amministrazioni:

- dal singolo Comune;
- dalla forma associativa esistente che assumerà o manterrà l'esercizio delle funzioni sismiche, ivi compreso il Nuovo Circondario Imolese;
- in caso di prevista costituzione di una nuova forma associativa, da una amministrazione per conto di tutti i Comuni interessati.

La comunicazione deve contenere l'indicazione:

- della dimensione demografica del Comune singolo o dei Comuni associati;
- della forma associativa che sarà costituita per l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- delle caratteristiche della struttura tecnica che verrà costituita per l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- dei tempi e delle modalità con cui verranno adottati i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali necessarie per la costituzione delle strutture tecniche competenti e per il reperimento del relativo personale.

La comunicazione va trasmessa a:

Direzione Generale "Ambiente e difesa del suolo e della costa"

Via dei Mille, n. 21

40121 Bologna

I medesimi soggetti provvedono a trasmettere alla Regione comunicazione dei provvedimenti attuativi appena ricordati all'atto della loro assunzione, al fine di consentire alla Giunta regionale lo svolgimento dei compiti di monitoraggio previsti dall'art. 3, comma 7, della L.R. n. 19 del 2008.

ALLEGATO 3

(Abrogato e sostituito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1126/2011)

IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE STESSE

L'ammontare delle somme dovute, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:

| Autorizzazioni (art. 11) | | Depositi (art. 13) | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Tipo di intervento | Importo in euro | Tipo di intervento | Importo in euro |
| Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio | 480 | Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio | 150 |
| Altri interventi di adeguamento e miglioramento | 360 | Altri interventi di adeguamento e miglioramento | 100 |
| Varianti sostanziali a progetti autorizzati | 180 | Varianti sostanziali a progetti depositati | 50 |

Gli importi relativi alle varianti sostanziali sono raddoppiati dalla terza variante presentata al progetto originario.

Gli importi indicati nella tabella sono maggiorati del 30% per le pratiche che richiedono una attività istruttoria di maggiore impegno per la struttura tecnica, a causa della significativa complessità strutturale dell'intervento, delle particolari tipologie costruttive prescelte, delle notevoli dimensioni dell'opera.

Tale maggior impegno istruttorio è motivato sinteticamente dal responsabile del procedimento, in calce al provvedimento finale.

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

1. La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario.
2. L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R.n. 19 del 2008.
3. Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo

dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

4. Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale n. 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale".